

TI_GERICHTE 52.2003.254 vom 15. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.254

FR: TI_GERICHTE 52.2003.254 du 15 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.254 del 15 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

= sufficiente, ecc.), come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è impegnato a valutare. La mancata, preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare per valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione non comporta necessariamente l'annullamento della delibera. L'annullamento si giustifica tuttavia quando non si può escludere che il metodo di valutazione, definito a posteriori, sia stato adottato allo scopo di giustificare una determinata scelta ed altri metodi possano portare ad una diversa conclusione (STA 3 giugno 2003 in re T.; 11 ottobre 2002 in re . SA e C. SA). 3.2. Nell'evenienza concreta, il committente ha stabilito che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorità: - minor costo 50% - idoneità dei materiali 20% - termini 15% - referenze per lavori analoghi 15%. Il metodo di valutazione dei singoli criteri non era specificato né dal bando, né dal capitolato d'appalto. Quest'ultimo si diffonde a regolare questioni del tutto estranee all'oggetto dell'appalto, quali le installazioni di cantiere (pos. 500) o i tracciamenti (pos. 600), ma omette di chiedere ai concorrente di fornire ragguagli precisi che permettano al committente di esprimere una valutazione attendibile sull'idoneità dei materiali, sui termini o sulle referenze per lavori analoghi. Le conseguenze di questa superficiale impostazione del bando sono chiaramente deducibili dalla valutazione delle offerte esperita dal committente. L' idoneità dei materiali è stata considerata equivalente per tutte le ditte concorrenti. A tutte è infatti stato assegnato lo stesso punteggio. Qualsiasi approfondimento, in mancanza di informazioni, era escluso. Analoghe considerazioni, almeno per le ditte qui coinvolte, valgono per quel che concerne il criterio delle referenze per lavori analoghi. Per quanto attiene al criterio dei termini, l'unico che qui interessa, il committente si è limitato a stabilire che la fornitura avrebbe dovuto iniziare il prossimo 1° dicembre e terminare entro il 12 dello stesso mese. Non ha sollecitato i concorrenti a fornirgli particolari informazioni che gli consentissero di valutarne la capacità di rispettare i termini. Tanto meno ha indicato su quali elementi avrebbe fondato il suo giudizio al riguardo. In sede di valutazione delle offerte, il municipio ha comunque attribuito la nota 3.00 alla ditta ricorrente e la nota 5.00 alla ditta resistente. Con la risposta al ricorso, ha giustificato questi punteggi asserendo di essersi basato sulle indicazioni fornite dai

concorrenti in merito ai quadri ed alle maestranze occupate. La deduzione è del tutto insostenibile. Nulla permette invero di affermare che la puntualità di una fornitura di mobili già finiti e montati, da parte di un rivenditore, sia proporzionalmente correlata al numero di persone che questi occupa e che le ditte maggiormente dotate da questo profilo siano più puntuali di quelle con meno dipendenti. Altri fattori, quali ad esempio il portafoglio di ordinazioni del concorrente o la puntualità delle ditte fornitrici, vanno semmai presi in considerazione. L'insostenibilità della controversa deduzione appare ancor più evidente se si considera che il committente ha stabilito tanto la data d'inizio, quanto quella della fine della fornitura, per cui la valutazione va fatta soltanto con riferimento a queste due date. Non potendosi ragionevolmente affermare, sulla base delle informazioni a disposizione, che la ditta resistente, che da lavoro a 17 persone, garantisca il rispetto dei termini prestabiliti meglio della ditta individuale qui ricorrente, che non occupa altro personale all'infuori del suo titolare, le due offerte, da questo profilo, vanno considerate equivalenti. Risultando le stesse equivalenti dal profilo degli altri criteri di natura qualitativa, decisivo ai fini dell'aggiudicazione è pertanto il prezzo. Criterio, questo, che sovrverte la graduatoria a favore della ricorrente. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione municipale impugnata siccome lesiva del diritto. Essendo dati gli elementi per decidere direttamente (art. 41 cpv. 1 LCPubb), la commessa va aggiudicata alla ricorrente. La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il comune e la resistente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1 la decisione 24 luglio 2003 del municipio di _____ è annullata; 1.2. la fornitura dell'arredamento interno della scuola d'infanzia _____ è aggiudicata alla _____ come all'offerta inoltrata. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di _____ e la resistente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.